



MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TERRALBA (OR)

Via Roma n. 43 - 09098 TERRALBA (OR) - C.F. 80005410958 - Tel. 0783/81486 - Fax 0783/83742
www.istitutocomprensivoterralba.it - oric829008@istruzione.it - oric829008@pec.istruzione.it

Circ. n. 035

Terralba, 16 Ottobre 2017

A Tutto il Personale
Ai Sigg. Genitori
SEDI

Oggetto: elezione Consiglio d'Istituto – presentazione liste.

Con riferimento alle elezioni del Consiglio d'Istituto indette con Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4212 del 16 OTTOBRE 2017, per opportuna informazione degli interessati si riportano di seguito le principali disposizioni *ex OM n. 215/1991* relative alla presentazione delle liste.

- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
- I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
- Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.
- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto, nè può presentarne alcuna.
- Le liste possono comprendere anche un solo nominativo e un numero massimo di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie. (*Artt. 30 e 32 OM n. 215/1991*)
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente scolastico o dal personale a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

- Ciascuna lista può essere presentata:

- a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
 - b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
 - c) da **almeno 20 elettori della stessa componente** se questi siano superiori a 200 (**È IL CASO DELLA COMPONENTE GENITORI**);
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
 - **Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (DALLE ORE 9:00 DEL 6 NOVEMBRE 2017 ALLE 12:00 DELL'11 NOVEMBRE 2017).**
 - I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere essi stessi candidati.
 - Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativity lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. (*Art. 32 OM n. 215/1991*)
 - La commissione elettorale di istituto verifica che:
 - a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;



MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TERRALBA (OR)

Via Roma n. 43 - 09098 TERRALBA (OR) - C.F. 80005410958 - Tel. 0783/81486 - Fax 0783/83742
www.istitutocomprensivoterralba.it - oric829008@istruzione.it - oric829008@pec.istruzione.it

b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

- Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste.

- Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

- Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo.

I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.

- Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento. (Art. 34 OM n. 215/1991)

- Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista (Art. 41 OM n. 215/1991).

Al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni di cui ai punti precedenti, si rende disponibile in allegato il modello di “Verbale di presentazione alla commissione elettorale di una lista di candidati per le elezioni del Consiglio di Istituto”, da utilizzare per gli adempimenti sopra indicati.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. Francesco Angelo Mario Corona

Allegato:

- modello di Verbale di presentazione alla commissione elettorale di una lista di candidati per le elezioni del Consiglio di Istituto.